



**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

Agli Uffici dei Servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti
territoriali competenti in materia di ADI

CdG: MA 01-02

Oggetto: Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

Al fine di assicurare una capillare informazione in merito ad alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell'attuazione dell'ADI, si riassumono di seguito le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari.

1. Decadenza o sospensione pagamento beneficio

La mancata presentazione alle convocazioni dei Servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.

Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.

A tal proposito si precisa che INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

2. Esclusione dagli obblighi di monitoraggio

Tutti i nuclei beneficiari sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall'invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio. Successivamente, in base agli esiti dell'analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall'INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell'ADI, la tipologia di obblighi nell'ambito del percorso di attivazione lavorativa e

di inclusione sociale.

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l'obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.

Dall'obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall'ultimo incontro effettuato.

In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni.

3. Mantenimento del possesso dei requisiti

Si ricorda che i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell'erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. In caso di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell'unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura – persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o in caso di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione da parte dei servizi), il nucleo decade. L'aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. L'aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno.

4. Cambi di residenza

Come indicato da [INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024](#), l'Istituto ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda.

Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l'inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.

In merito alle funzionalità messe a disposizione da INPS e alle ricadute sulla piattaforma GePI si prega di far riferimento al documento sui nuovi rilasci ADI pubblicato nella piattaforma GePI e disponibile [qui](#).

Nel citato Messaggio del 6 giugno 2024, INPS specifica inoltre che, allo stato attuale non è ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

5. Istanze riesame

Domande respinte: dal 29 febbraio è disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell'INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, o presentare ricorso giudiziario. Per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell'evidenza. Le Sedi, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l'incongruenza. I richiedenti l'ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito alla gestione delle istanze di riesame. In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell'INPS.

Nel caso in cui l'esito negativo derivi da un errata indicazione nella domanda dell'Amministrazione che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell'inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con la o le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell'istanza di riesame.

A seguito dell'esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall'Amministrazione competente alla Struttura territoriale dell'Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l'inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

“La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza.

Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma circa la condizione di svantaggio e l'inserimento nei programmi di cura e assistenza, dalla o dalle Amministrazioni competenti, può comunicare alle Direzioni centrali competenti dell'Istituto la o le diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l'iter di verifica.

La comunicazione alle Direzioni centrali competenti può essere effettuata anche in fase di istruttoria della domanda presentata allorché il richiedente, prima dell'esito della stessa istruttoria, comunichi alla Struttura territoriale di avere indicato in domanda un'Amministrazione errata (ad esempio, abbia indicato un comune invece della struttura sanitaria competente)”.

Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
SP/NC